

1175/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. ROSARIO CALAZZO - Rel. Consigliere -

Impugnativa di decreto di liquidazione di compenso al curatore fallimentare

Ud. 24/09/2019 - CC

R.G.N. 3431/2018

Caia. n. 75 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3431-2018 proposto da:

(omissis) , (omissis) , nella qualità di eredi di (omissis) , rappresentate e difese dall'avvocato (omissis) , presso il quale sono elettivamente domiciliate, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO (omissis) A r.l., in persona del curatore p.t.;

- intimato -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RAGUSA, depositato il 02/08/2017;

Handwritten signature

8562/19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, dott. ROSARIO CALAZZO.

RILEVATO CHE

Con decreto depositato il 2.8.17, il Tribunale di Ragusa liquidò al curatore del fallimento della (omissis) , avv. (omissis) , a titolo di compenso, la somma di euro 6300,00 oltre il 5% per spese generali, disponendone il pagamento a favore degli eredi.


(omissis) e (omissis) , quali eredi del suddetto curatore, hanno impugnato il suddetto decreto con ricorso per cassazione formulando un unico motivo.

Non si è costituita la curatela fallimentare. E' stata depositata memoria.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 39 della legge fall. e degli artt. da 1 a 5 del d.m. 25.1.12, n.30, lamentando che il Tribunale aveva liquidato il compenso spettante al curatore escludendo dall'importo dell'attivo realizzato il prezzo ricavato dalla vendita esecutiva immobiliare, promossa dal creditore fondiario, considerandolo solo come "attivo inventariato" e non acquisito alla massa attiva.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte per cui, ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 della legge fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo



un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita (Cass., n. 14631/18; n. 100/98).

Nella fattispecie, il curatore ha amministrato l'immobile ipotecato, provvedendo alle spese di manutenzione, locandolo a terzi e curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita del bene, ed intervenendo nella procedura espropriativa con varie richieste al giudice dell'esecuzione. Poiché tali attività risultano intraprese nell'interesse e per l'utilità della massa dei creditori, il prezzo ricavato dalla suddetta vendita, ancorché su impulso del creditore fondiario, è da ritenere incluso nell'attivo fallimentare ai fini del calcolo del compenso al curatore.


Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Ragusa che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ^{la causa} al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. fy

Così deciso in camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 21 GEN. 2020



Il Funzionario Giudiziario

Quirino